



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!



DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CALUSO

Via Gnavi, 1 - 10014 CALUSO (To)

Tel. 011/9833253 - Fax 011/9891435

E - mail: toee08400n@istruzione.it

SITO: www.circolodidatticocaluso.gov.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione Scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti dall'anno scolastico 2016-17

Il presente contratto conserva validità permanente sino a quando non ne sia data disdetta da una delle parti con comunicazione scritta almeno un mese prima di ogni scadenza.

In caso di disdetta, le presenti disposizioni rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal Contratto successivo.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di comparto.

Art. 2 – Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.3- Procedure di raffreddamento dei conflitti

Il ricorso alle procedure per la conciliazione, previste dal CCNQ in materia del 23.01.2001 ,del 18.10.2001 e del CCNL 29-11-2007 nonché quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lvo 165/2001, è previsto unicamente in caso di controversia insanabile sulle materie oggetto del presente contratto, e comunque previo apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola da esperirsi entro 10 giorni. In tale periodo le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

Contrattazione integrativa

Informazione preventiva

Informazione successiva

Interpretazione autentica, come da art. 2.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo .La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7 – Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva:

- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- utilizzo dei servizi sociali;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- tutte le materie oggetto di contrattazione.

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Ad inizio anno scolastico le parti stabiliscono il calendario degli incontri previsti.

Art. 8 – Informazione successiva

Sono materie di informazione successiva:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9- Assemblee Sindacali

Il personale della scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro per n. 10 ore complessive pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee in orario di servizio si svolgono, di norma, all'inizio o al termine dell'orario delle attività didattiche giornaliere.

La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto, una volta dichiarata l'intenzione di partecipare, non va apposta alcuna firma di

presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore.

Il Dirigente Scolastico avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con almeno 24 ore di anticipo.

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il Dirigente Scolastico stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, individuati in 1 collaboratore scolastico per la vigilanza all'ingresso nei plessi di Caluso scuola primaria e scuola dell'infanzia e 1 assistente amministrativo per il centralino della segreteria.

In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio, escludendo il personale già utilizzato in precedenti occasioni.

Art.10-Permessi sindacali

Le RSU possono usufruire di permessi sindacali ,secondo quanto previsto dal CCNL per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle OO.SS. della scuola e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art. 6 del CCNL 29-11-2007

Per la fruizione dei permessi di cui sopra è indispensabile la preventiva comunicazione formale al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico si limiterà al conteggio delle ore utilizzate ed alla verifica del rispetto dei vincoli previsti per il cumulo orario.

Art.11 -Bacheca sindacale e documentazione

In ogni plesso dell'Istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale ad esclusiva disposizione della RSU,dove essa ha il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale.

Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole, per la loro affissione ,direttamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali e verranno affissi in altra bacheca.

Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere, per quanto possibile tempestivamente, alla RSU il materiale sindacale inviato via e-mail,senza oneri di stampa e riproduzione.

Sul sito dell'istituzione scolastica è altresì presente un apposito link.

Art.12- Agibilità Sindacale

Ai membri della R.S.U è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.

La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati personalmente ,sia messi a disposizione dei lavoratori interessati nelle cartelline della posta dei plessi e in segreteria.

Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito del telefono e della fotocopiatrice nonché della rete informatica e della posta elettronica.

Ai membri della R.S.U. firmatari del presente contratto è consentito l'uso di un locale nel plesso sede della Direzione Didattica quando esso sia libero da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale e nei limiti previsti dalle norme e regolamenti in vigore.

Art. 13 – Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art.14-Programmazione degli incontri

Tra il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato, ad inizio anno scolastico, il calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all' art. 6 del C.C.N.L. 29-11-2007.

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta della RSU; 48 ore prima della data stabilita per la convocazione vengono forniti, in unica copia, i materiali per l' esame, il confronto e la contrattazione. Ognuna delle controparti ha facoltà di avvalersi della presenza di propri esperti. Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti con l' annotazione delle singole posizioni.

Art.15 - Trasparenza

Il Dirigente Scolastico e la RSU concordano le modalità di applicazione della normativa in materia di semplificazione e trasparenza.

I prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi sono depositati presso gli Uffici della Direzione Didattica a disposizione, per la consultazione, di chiunque ne abbia titolo od interesse personale e concreto, giuridicamente rilevante.

Capo III -CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE ATA IN CASO DI SCIOPERO

Art. 16 -Diritto di sciopero

In caso di sciopero è prevista la comunicazione volontaria di adesione, con preavviso scritto, da parte dei lavoratori al Dirigente Scolastico. Non è prevista la possibilità di revoca di quanto volontariamente dichiarato.

Alla luce delle prescrizioni di cui all' art. 2 della L. 149/90 si prende atto che non sono previsti contingenti di lavoratori tenuti a prestare servizio per garantire i servizi minimi indispensabili.

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento delle singole classi. La comunicazione alle famiglie sarà curata dagli insegnanti di classe, a seguito specifico invito del Dirigente Scolastico.

E' prevista la seguente casistica:

- a. sospensione delle lezioni (se aderiscono tutti i docenti della classe);
- b. attività per il solo turno antimeridiano (se aderisce solo una parte del team)
- c. regolare attività didattica (se l' intero team è presente);
- d. mancata garanzia di funzionamento ed invito alle famiglie a verificare la situazione, precisando che in ogni caso le lezioni saranno limitate al solo turno antimeridiano.

Gli insegnanti che non hanno dato comunicazione volontaria, quelli i cui contitolari non l' abbiano data e quelli i cui contitolari aderiscono allo sciopero presteranno servizio in orario antimeridiano.

Nel caso di non regolarità delle lezioni (a livello di plesso/plessi) gli insegnanti che operano su più classi (L2, progetti, IRC, ecc.)e i collaboratori scolastici presteranno servizio in orario antimeridiano (previa comunicazione anche per vie brevi, da parte della Direzione).

TITOLO TERZO– PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Ore eccedenti personale docente

Ad ogni docente è richiesta la disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

La disponibilità va indicata in forma scritta.

Art. 18 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

In caso di assenze dei colleghi, i collaboratori scolastici, previa autorizzazione del DS, effettueranno ore di straordinario per un massimo di 2 ore giornaliere. Le ore di straordinario saranno recuperate nei periodi di sospensione delle lezioni.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Art. 21 – Attività finalizzate

I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II-UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine si determina una percentuale del 25% per il personale ATA e del 75% per il personale docente.

È istituito un fondo di riserva, per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.

Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 24 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 22, sulla base della delibera del Consiglio di Circolo, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa:
attività d'insegnamento e funzionali (interventi di recupero, alfabetizzazione alunni stranieri, progetti rivolti alla conoscenza e approfondimento della lingua inglese, progetti di attività motoria, progetti di musica, progetti territoriali e regionali, ecc)
- supporto all'organizzazione della didattica e al modello organizzativo (responsabili di area e settori - figure di presidio ai plessi, figure sensibili e referenti alla sicurezza, referenti di commissione, coordinatori di programmazione, responsabili dei laboratori, responsabili di gruppi di lavoro e di progetto);
- commissioni
- supporto al dirigente scolastico (collaboratori del dirigente e staff di direzione)
- flessibilità.

Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Assistenti amministrativi:

- Flessibilità con cambio turno per esigenze organizzative
- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti
- impegno nell'aggiornamento delle tecnologie applicate alle attività amministrative e adozione delle misure atte a garantire misure idonee di sicurezza
- supporto ai Progetti nell'ambito del POF
- supporto per le votazioni degli Organi Collegiali
- coordinamento delle Scuole del Circolo

Collaboratori scolastici:

1) Supporto incarichi specifici:

assistenza ai bambini diversamente abili (supporto agli inc. specifici/art. 7)

assistenza alla persona dei bambini della scuola dell'Infanzia (che richiede un maggior impegno relativamente all'età e all'assistenza rispetto ai bambini della scuola Primaria - int. agli inc. specifici)

assistenza alla persona dei bambini della scuola Primaria (int. agli inc. specifici)

2) Supporto alla funzionalità dell'organizzazione scolastica

- a) sostituzione colleghi assenti nel proprio plesso
- b) sostituzione colleghi assenti anche in altri plessi (disponibilità coll di Caluso cap.
- c) Primaria di Mazzè e infanzia Rodallo (servizio su due scuole)ù
- d) Servizio su tutti i plessi
- e) assistenza e ricevimento genitori, insegnanti rappresentanti ecc..
- f) Servizio fotocopie
- g) piccola manutenzione coll. Scol. di Villareggia
- h) Infanzia di Caluso cap. predisposizione salone
- i) Infanzia di Rodallo: predisposizione giornaliera degli spazi dedicati al riposo e/o alle attività

- j) Primaria di Arè accoglienza bambini del pulmino
- k) Primaria e infanzia di Villareggia e infanzia di Rodallo per figura unica
- l) Collaboratori addetti SPP
- m) Primaria di Caluso: supporto e collaborazione per predisposizione locali e attrezzature per riunioni collegiali e supporto alla segreteria (posta, banca, comune.....)

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.26 Funzioni strumentali al PTOF

Su proposta del collegio dei docenti si individuano 6 Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa:
 1° FUNZIONE STRUMENTALE AREA DI GESTIONE DEL P.T.O.F.SCUOLA PRIMARIA E REGISTRO ELETTRONICO : Compiti di coordinamento e valutazione delle attività del Piano dell'offerta formativa-Scuola primaria .Referente curricula-Gestione del registro elettronico.

2°FUNZIONE STRUMENTALE AREA DI GESTIONE DEL P.TO.F.SCUOLA INFANZIA : Compiti di coordinamento della progettazione curricolare e valutazione delle attività del Piano dell'offerta Formativa-Scuola infanzia –referente RAV scuole infanzia.

3°FUNZIONE STRUMENTALE AREA SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: Compiti di analisi e verifica dei bisogni formativi;organizzazione e coordinamento del piano di formazione e aggiornamento; raccordo con le commissioni;diffusione e cura della documentazione normativa e pedagogica. Valutazione degli esiti della formazione.

4°FUNZIONE STRUMENTALE AREA VALUTAZIONE E COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE; Compiti di coordinamento dei gruppi di programmazione e delle azioni di miglioramento per l'acquisizione di competenze di base; conduzione della commissione autonomia,monitoraggio e verifica delle azioni del PDM,

5°FUNZIONE STRUMENTALE AREA DELL'INCLUSIONE : Compiti di coordinamento e promozione delle progettualità per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e diversamente abili. Referenza GLI. Cura dei rapporti con il territorio per quanto concerne il recupero e l'integrazione.

6° FUNZIONE STRUMENTALE AREA PROGETTI DI RETE E TERRITORIO. Compiti di coordinamento e referenza dei progetti di rete e delle iniziative con gli enti afferenti il territorio. Promozione delle azioni di ampliamento dell'offerta formativa , cura della partecipazione a bandi ed iniziative locali,regionali e nazionali.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28- Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici(di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per non meno del 60% a corrispondere un compenso base.

Il rimanente budget è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

n.1 incarico : Gestione programmi informatici e team digitale

n. 1 incarico: Team digitale e Inventario

COLLABORATORI SCOLASTICI

n.9 incarichi

- a. assistenza ai bambini diversamente abili
- b. assistenza alla persona dei bambini della scuola dell'Infanzia (che richiede un maggior impegno relativamente all'età e all'assistenza rispetto ai bambini della scuola Primaria)
- c. assistenza alla persona dei bambini della scuola Primaria

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30- - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità.

Art. 31- - Le figure sensibili

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

addetto al primo soccorso;

addetto al primo intervento sulla fiamma.

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Sono inoltre designate per i plessi di scuola primaria e quelli di scuola dell'infanzia , le ASPP debitamente formate.

TITOLO SESTO: - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 23.

In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Natura premiale della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi ed al servizio effettivamente prestato e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

FIRMA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA GIURIDICA

Firmato in originale

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dr. V.Miotti..... Firmato in originale

PARTE SINDACALE

RSU :

Ins..Cignetti Margherita..... Firmato in originale

Ins.Praolini Cristiana..... Firmato in originale

Ins. Costa Antonio..... Firmato in originale

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

Caluso,15/11/2016